

Servizio Assemblea

DL 45/A

**EMENDAMENTI IN ORDINE DI
VOTAZIONE**

Art. 5

DL 45/A

Presentatori dell'emendamento: TICCA, FASOLINO, SALARIS

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Soppressivo totale | <input type="checkbox"/> Soppressivo parziale | <input type="checkbox"/> Modificativo |
| <input checked="" type="checkbox"/> <u>Sostitutivo totale</u> | <input type="checkbox"/> Sostitutivo parziale | <input type="checkbox"/> Aggiuntivo |

Art. 5

Testo dell'emendamento:

L'articolo 5 è sostituito dai seguenti

*Art. 5

Piani di energia rinnovabile lineare

1. Al fine di promuovere un moderno ed efficace processo di valorizzazione dell'energia rinnovabile, la Regione sarda, in attuazione degli art. 3 lettera «f» e articolo 4, lettera «e», dello Statuto Autonomo della Sardegna, Legge Cost. n. 3 del 26 febbraio 1948, promuove piani di produzione energetica attraverso la predisposizione di progetti di valorizzazione delle infrastrutture lineari, quali strade, ferrovie, piste ciclabili e infrastrutture assimilabili.
2. La Regione sarda d'intesa con i soggetti pubblici proprietari e/o concessionari di reti infrastrutturali lineari di cui al comma 1, elabora progetti di valorizzazione energetica di aree contigue e di pertinenza di arterie viarie, ferroviarie e ciclabili, con particolare riferimento a aree di mezzerie, banchine e marciapiedi.
3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano che individui le principali infrastrutture lineari e pianifica le procedure per attuare progetti di energia rinnovabile lineare.
4. In relazione al comma 3 la Giunta regionale individua modalità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati nella realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

Art. 5 bis

Procedure autorizzative

1. Tutti i procedimenti avviati e non conclusi alla data dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere esaminati nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.3 della presente legge, in analogia con la legge 21

seppia

272

=

aprile 2023, n. 41, art. 47, comma 9 ter, relativa all'annullamento delle autorizzazioni rilasciate e della regolamentazione sulle procedure in essere.

2. Analogamente alla medesima norma richiamata al comma 1, sono da ritenersi nulle tutte le autorizzazioni rilasciate nelle aree di cui all'articolo 3 della presente legge e i cui lavori non abbiano ancora comportato danni irreversibili al territorio, come l'elevazione di più del 30% de-gli aerogeneratori o dei pannelli fotovoltaici e agrivoltaici previsti nei progetti.

Art. 5 ter
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale e alla loro attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5 quater
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Cagliari, 13 novembre 2024

272/1